

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 15/A

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - LANCIONI - SATTA GIOVANNI - USAI - MAIELI

il 5 giugno 2019

Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è diretta a mettere a disposizione dei comuni costieri interessati dal periodico fenomeno dello spiaggiamento sul litorale di banchi di posidonia uno strumento alternativo allo smaltimento definitivo di tali biomasse e che permetta, la regolare fruizione delle spiagge durante il periodo estivo, senza far venir meno la funzione di contrasto all'erosione costiera esercitata da tali depositi per il resto dell'anno.

All'articolo 1:

- il comma 1 prevede che le amministrazioni comunali, in caso permanenza sulle spiagge di banchi di posidonia in quantità tali da costituire un oggettivo impedimento all'utilizzo turistico e balneare delle spiagge durante la stagione estiva, possano procedere alla raccolta e allo stoccaggio provvisorio di tale materiale in zone idonee dello stesso arenile o in altri siti idonei localizzati nel territorio comunale;
- il comma 3 dispone che al termine della stagione balneare il comune provveda al riposizionamento della posidonia sulla medesima spiaggia di prelievo o in altra spiaggia limitrofa o che, solo nell'ipotesi in cui tale riposizionamento non sia possibile, proceda al suo smaltimento in discarica;
- il comma 4 individua i mezzi meccanici utilizzabili per l'attività di raccolta e spostamento dei residui di posidonia;
- il comma 5 prevede la possibilità che la Regione conceda degli appositi contributi ai comuni interessati per lo svolgimento delle attività di gestione della posidonia.

L'articolo 2 prevede che la Regione promuova e incoraggi l'utilizzo dei residui di posidonia per la realizzazione di materia di compostaggio, anche attraverso la concessione di appositi contributi destinati agli operatori del settore per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti di compostaggio.

L'articolo 3 rinvia alla legge di bilancio la quantificazione e l'individuazione degli stanziamenti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 2.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

TALANAS, Presidente - LI GIOI, Vice Presidente - PISCEDDA, Segretario - SALARIS, Segretario - CAREDDA - ENNAS - MULA - MURA - OPPI - ORRÙ - PIU - USAI - DERIU, Osservatore

Relazione

On. Mula

pervenuta il 30 gennaio 2020

Il testo definitivo della proposta di legge n. 15 recante "Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata" è stato licenziato dalla Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 29 gennaio 2020, con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l'assenza dei consiglieri di opposizione che hanno abbandonato l'aula per motivi politici.

L'esame in Commissione è stato preceduto dall'audizione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente che ha manifestato apprezzamenti sulla proposta di legge e ha suggerito diverse integrazioni tra cui la previsione, quale prima opzione, del mantenimento in loco della posidonia spiaggiata e, quale seconda opzione, lo spostamento temporaneo in zone idonee dello stesso arenile e in aree idonee individuate all'interno del territorio del comune, degli accumuli di posidonia che impediscono la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva. In tale caso si prevede che le operazioni di rimozione e di riposizionamento siano effettuate nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale e dovranno avvenire entro il mese di aprile (rimozione) e entro il mese di novembre (riposizionamento). Quale terza opzione, nel caso si ritenesse necessario optare per la rimozione permanente dei depositi di posidonia non altrimenti gestibili, si prevede prioritariamente di conferire il materiale in eccesso presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio e solo nei casi in cui non siano percorribili tutte le opzioni sopraccitate, di procedere allo smaltimento in discarica.

Hanno poi fatto seguito le audizioni degli esperti in materia, del CNR, del MEDCOASTLAB dell'ordine dei geologi e di Legambiente, i quali hanno sottolineato l'importanza di prevedere a livello regionale lo studio e il monitoraggio sistematico dei litorali e la relativa sperimentazione quale premessa per fornire ai comuni gli indirizzi operativi differenziati in base alle caratteristiche specifiche di ogni singola spiaggia. La presente proposta di legge prevede, infatti, all'art. 1 comma 10 che l'Assessorato competente in materia di ambiente, effettui uno studio puntuale dei litorali sardi, corredato dalle relative eventuali sperimentazioni, per verificarne lo stato di conservazione o degrado e per monitorare eventuali fenomeni di erosione. Si prevede poi che le risultanze del monitoraggio, tenuto conto della diversità morfologica dei litorali, forniscano gli indirizzi utili per le operazioni di gestione previste dal medesimo articolo 1. La Commissione ha invitato anche l'ANCI che tuttavia non ha partecipato alla seduta.

La Quarta Commissione ha discusso ampiamente il testo e ha apportato ad esso le modifiche suggerite dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, quelle proposte dai componenti di maggioranza e alcune richieste dell'opposizione sulla scorta delle osservazioni fatte dagli esperti auditi, relative alla previsione di studi e sperimentazioni dei litorali. La copertura finanziaria per le finalità della presente legge verrà reperita in fase di approvazione della finanziaria 2020-2022. La

Commissione ha chiesto il parere finanziario alla Terza Commissione consiliare e ha recepito le osservazioni da essa formulate.

La Terza Commissione, nella seduta del 29 gennaio 2020, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto con le seguenti osservazioni:

- a) nel comma 10 dell'articolo 1 dopo le parole: "in materia di ambiente" si suggerisce di inserire le seguenti: ", nei limiti delle disponibilità finanziarie in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1,";
- b) si suggerisce la riformulazione dell'articolo 3 (Disposizioni finanziarie) nei seguenti termini:
"1. All'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 8, i comuni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione può concedere i contributi di cui al comma 9 dell'articolo 1 con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari per far fronte all'eventuale insufficienza delle risorse disponibili iscritte nei bilanci dei comuni interessati (missione 18 - programma 01 - titolo 1); 2. Ai sensi del succitato articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 la Regione provvede all'attuazione dell'articolo 1, comma 10, e dell'articolo 2 nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente per tali finalità rispettivamente in conto della missione 9, programma 1, titolo 1 e in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 2."

La Commissione, inoltre, ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Spostamento dei banchi di posidonia

1. I comuni interessati, anche tramite i titolari di concessioni demaniali, qualora il deposito di banchi di posidonia sul litorale impedisca la regolare fruizione delle spiagge durante il periodo estivo, possono procedere, previa comunicazione ai competenti uffici regionali e statali, allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune.

2. Lo spostamento è stagionale, con rimozione della posidonia in primavera o estate.

3. Il comune, al termine della stagione balneare, provvede al riposizionamento della posidonia nella spiaggia di provenienza o in altra spiaggia limitrofa, al fine di contrastare eventuali fenomeni di erosione o, qualora non fosse possibile tale opzione, al suo smaltimento in discarica.

4. Per lo svolgimento dell'attività di raccolta, spostamento e posizionamento è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici che non devono in alcun caso arrecare danno all'arenile; qualora le caratteristiche del litorale lo consentano, è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici aventi peso superiore alle 2,5 tonnellate. È vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

5. L'Amministrazione regionale può concedere degli appositi contributi ai comuni interessati per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Gestione dei depositi di posidonia nelle spiagge

1. La Regione riconosce la posidonia spiaggiata come strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera e come risorsa riutilizzabile. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco, che è soluzione preferibile, i comuni interessati, anche tramite i titolari di concessioni demaniali, qualora i depositi di posidonia sul litorale impediscano la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva, possono procedere, previa comunicazione ai competenti uffici regionali e statali, allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune.

2. Le operazioni di spostamento della posidonia da effettuarsi con criteri atti a contrastare eventuali fenomeni di erosione, sono stagionali con rimozione della posidonia dai soli litorali in cui è impedita la fruibilità della spiaggia nella stagione estiva. Le operazioni di spostamento avvengono entro il mese di aprile e quelle di riposizionamento entro il mese di novembre, salvo casi eccezionali che sono valutati dai comuni competenti. Le operazioni di rimozione e riposizionamento devono essere effettuate nel rispetto delle dune e della vegetazione dunale, salvaguardando l'equilibrio delle spiagge. Qualora il riposizionamento nella spiaggia di origine non fosse possibile a seguito di nuovi copiosi depositi di posidonia, è possibile il riposizionamento in altra spiaggia limitrofa.

3. Nei casi in cui i comuni, o i titolari di concessioni demaniali, acquisito il parere dell'Amministrazione comunale, a causa di particolari condizioni ritenessero necessario optare per la rimozione permanente dei depositi di posidonia non altrimenti gestibili, devono prioritariamente conferire il materiale in eccesso presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio, in particolare di compostaggio.

4. Solo nei casi in cui non siano percorribili le opzioni di cui ai commi 2 e 3, i comuni interessati, o i titolari di concessioni demaniali, acquisito il parere dell'Amministrazione comunale, possono procedere allo smaltimento in discarica.

5. Tutte le operazioni di raccolta, spostamento e riposizionamento sono effettuate previa separazione della sabbia dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica al fine del recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile di provenienza. Tale vagliatura può avvenire nella spiaggia di prelievo o nel sito in cui è conferita la posidonia.

6. Per lo svolgimento dell'attività di raccolta, spostamento e riposizionamento è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici che non devono in alcun caso arrecare danno all'arenile. Solo qualora le caratteristiche del litorale lo consentano, è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici aventi peso superiore alle 2,5 tonnellate. In tal caso, è comunque necessario ricorrere ad opportune misure di mitigazione degli impatti sull'arenile, volte alla migliore distribuzione del carico al fine di ridurre la pressione sul sottofondo sabbioso, quale, ad esempio, la riduzione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici. È vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

7. Gli accumuli antropici, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti.

8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, ai prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica si applica l'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo

n. 152 del 2006.

9. L'Amministrazione regionale può concedere appositi contributi ai comuni interessati per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

10. L'Assessorato competente in materia di ambiente, nei limiti delle disponibilità finanziarie in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1, effettua uno studio puntuale dei litorali sardi, corredato dalle relative eventuali sperimentazioni, per verificarne lo stato di conservazione o degrado e per monitorare eventuali fenomeni di erosione. Le risultanze del monitoraggio, tenuto conto della diversità morfologica dei litorali, forniscono gli indirizzi utili per le operazioni di gestione previste dal presente articolo.

Art. 2

Utilizzo in agricoltura della posidonia

1. La Regione promuove e incoraggia l'utilizzo dei residui di posidonia quale matrice compostabile da parte degli operatori del settore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può concedere agli operatori appositi contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») da destinarsi alla realizzazione e all'adeguamento degli impianti di compostaggio.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente, determinati in euro 2.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, in termini di competenza e cassa,

Art. 2

Recupero e riuso della posidonia

1. La Regione promuove e incoraggia il recupero e il riuso dei residui di posidonia, rimossi durante il periodo primaverile-estivo che non è possibile ridistribuire nelle spiagge di provenienza o in altre idonee, in particolare presso impianti di compostaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può concedere agli operatori appositi contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») da destinarsi alla realizzazione e all'adeguamento degli impianti di trattamento, recupero e compostaggio.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1 All'attuazione dell'articolo 1, commi dall'1 all'8, i comuni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi dell'ar-

delle risorse di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modifiche ed integrazioni, iscritte in conto della missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177 e corrispondente incremento:

- a) relativamente all'articolo 1 per euro 1.000.000 delle risorse iscritte in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 1;
- b) relativamente all'articolo 2 per euro 1.000.000 delle risorse iscritte in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 2.

2. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri previsti dalla presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente per tali finalità con legge di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 1, comma 9, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari per far fronte all'eventuale insufficienza delle risorse disponibili iscritte nei bilanci dei comuni interessati (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione provvede all'attuazione dell'articolo 1, comma 10, e dell'articolo 2 nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente per tali finalità rispettivamente in conto della missione 09 - programma 01 - titolo 1 e in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 2.

Art. 4

Entrata in vigore

(identico)